



# COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA

Regione Toscana

\*\*\*

Provincia di Livorno

Edilizia Privata e Demanio

Prot. n.

## AUTORIZZAZIONE DEMANIALE

**N. AD10/2025 del 26/03/2025**

Marca da bollo n. 01240679566384

Soc. ISELBA srl  
iselba@legalmail.it

e p.c. Capitaneria di Porto di Portoferraio  
[cp-portoferraio@pec.mit.gov.it](mailto:cp-portoferraio@pec.mit.gov.it)

Delegazione di Spiaggia  
di Marina di Campo  
[dlmarinadicampo@mit.gov.it](mailto:dlmarinadicampo@mit.gov.it)

**Oggetto: autorizzazione installazione pedana ad uso pubblico per l'eliminazione delle barriere architettoniche per l'accesso all'arenile.**

### IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA EDILIZIA URBANISTICA E DEMANIO

**Premesso:**

- che la Soc. Iselba srl è titolare della concessione demaniale marittima n. 17 del 21/05/2009 rep 1916 avente ad oggetto "l'occupazione di un'area demaniale marittima della superficie complessiva di mq 300,00 situata nel Comune di Campo nell'Elba e precisamente nella spiaggia di Marina di Campo allo scopo di mantenere un arenile asservito a stabilimento balneare ad uso pubblico per posa di ombrelloni e sdraio";

**Vista** la nota acclarata dagli uffici comunali in data 20/03/2025 al numero di prot. 4311 da parte della Soc. Iselba srl volta all'ottenimento di un'autorizzazione demaniale per il posizionamento di una pedana ad uso pubblico per l'accesso di portatori di handicap all'arenile;

**Rilevata** la finalità pubblica connessa al posizionamento di tale pedana, anche in conformità con la Legge 13/89 e D.M. 236/89 e ss.mm.ii;

**Visto** l'art. 23 comma 5 e l'art. 19 del Regolamento sulla Gestione del Demanio Marittimo approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 17/03/2023 successivamente modificato con Deliberazione di CC n. 44/2024;

**Vista** la vigente Ordinanza di sicurezza balneare della Capitaneria di Porto di Portoferraio;

**VISTA** la circolare n. 90 del 27.07.1999 del Ministero dei trasporti e della Navigazione nella quale viene precisato che per l'utilizzazione delle aree demaniali di breve durata non è necessario

l'espletamento di formalità istruttorie;

**VISTA** inoltre la circolare n. 99 del 15.05.2000 del Ministero dei trasporti e della Navigazione che regola anch'essa le concessioni di breve durata e nella quale si richiama l'ordinanza ex art.59, comma 10 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione nella quale siano indicati i limiti rispettando i quali la porzione di demanio marittimo o del mare territoriale potrà essere utilizzata e sia disposta la remissione in pristino una volta cessato l'uso;

**Visto** il decreto Sindacale n. 04 del 22/02/2023 veniva nominato il Responsabile dell'Area Tecnica edilizia privata urbanistica e demanio

**Visto** il Codice della Navigazione ed in particolare l'articolo 36 primo capoverso il quale integralmente recita:

“L'amministrazione marittima, ovvero il Comune compatibilmente con le esigenze del pubblico uso, può concedere l'occupazione e l'uso, anche esclusivo, di beni demaniali e di zone di mare territoriale per un determinato periodo di tempo”;

**Considerato** il conferimento dei compiti amministrativi in materia di Demanio Marittimo:

- Art. 105 D. Leg.vo 31/03/1998 n.112;
- Art.27, c.3 L.R.T. 01/10/1998, n.88;
- Art.5, c.2, D.P.C.M. 12/10/2000;
- 

**Ritenuto** che ai fini demaniali marittimi non sussistono motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione richiesta;

### **AUTORIZZA**

**Per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 23 comma 5 del Regolamento sulla Gestione del Demanio Marittimo:**

La Soc. Iselba srl con sede legale a Campo nell'Elba in Viale degli Etruschi n. 786 P.iva: 00156230492 nella persona del suo legale rappresentante Sig. Selva Giovanni Luigi Guido Riccardo intestataria della concessione demaniale 17/2009 al posizionamento di una pedana ad uso pubblico al fine di consentire l'accesso all'arenile dei portatori di handicap, come da planimetria allegata e nel rispetto delle sotto riportate prescrizioni:

- La pedana dovrà essere realizzata in conformità con la Legge 13/89 e D.M. 236/89 e ss.mm.ii;
- La pedana potrà essere rimossa al termine della stagione estiva e comunque non oltre il **30/10/2025**;
- La pedana dovrà essere esclusivamente ad uso pubblico;
- Il concessionario dovrà mantenere la pedana in perfetto stato, curandosi della manutenzione e mantenimento degli elementi;
- Il concessionario con il ricevimento della presente si impegna a sollevare l'Amministrazione da qualsiasi danno a persone o cose dovuto al posizionamento della pedana di cui all'oggetto;
- In caso di condizioni meteorologiche avverse, la pedana dovrà essere rimossa al fine di evitare qualsiasi dispersione di materiale in mare o sull'arenile;

La presente autorizzazione, potrà essere revocata e/o modificata in qualsiasi momento a giudizio discrezionale dell'Autorità competente.

Resta inteso che la presente autorizzazione ha carattere autonomo e non esula il concessionario a richiedere eventuali altri pareri od autorizzazioni agli organi competenti.

**Il Responsabile del Servizio**  
**Edilizia Privata – Urbanistica e Demanio**  
Arch. Lancioni Silvia  
*(documento firmato digitalmente*  
*Ai sensi dell'art. 21 D.lgs 82/2005 e ss.mm.ii)*